




CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Servizio di supporto | Il Dirigente



- Al Sindaco dei Comuni della Regione siciliana
- Al Presidente del Consiglio comunale dei Comuni della Regione siciliana
- Ai Liberi Consorzi Comunali della Regione siciliana
- Alle Città Metropolitane della Regione siciliana

(come da allegati di cui in delibera)

Oggetto: "Criteri per la verifica dei piani di razionalizzazione delle società partecipate".

- **Trasmissione Deliberazione n. 61/2016/INPR.**

Si trasmette, copia della deliberazione n. **61/2016/INPR** adottata dalla Sezione di Controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, nella camera di consiglio del 19 FEBBRAIO 2016 **da inoltrare ai destinatari indicati in indirizzo.**

Si prega di dare sollecito riscontro dell'avvenuta ricezione da parte dei destinatari esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:

sicilia.controllo@corteconticert.it

P. Maria Di Francesco





REPUBBLICA ITALIANA

Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

nella camera di consiglio dell'adunanza generale del 19 febbraio 2016 composta dai seguenti magistrati:

Graffeo Maurizio	- Presidente
Carra Annaluisa	- Consigliere
Brancato Tommaso	- Consigliere
Centro Licia	- Consigliere relatore
Albo Francesco	- Consigliere relatore
di Pietro Giuseppe	- Primo referendario
Alessandro Gioacchino	- Primo referendario

visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14/2000 che ha approvato il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229/CP/2008 (G.U. n. 153 del 2.7.2008);

Visto l'articolo 1, commi 611 e 612, della legge di 23 dicembre 2014, n. 190;

Vista l'ordinanza n. 34/2016/CONTR del 16 febbraio 2016, con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha disposto la convocazione dell'odierna camera di consiglio;

Uditi il relatori, Consiglieri Licia Centro e Francesco Albo

FATTO E DIRITTO

L'articolo 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015) ha introdotto rilevanti novità in materia di società partecipate, con la finalità di assicurare, in sede di coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa e il buon andamento dell'azione amministrativa.

A tal riguardo, in un quadro normativo complessivamente teso ad incrementare il livello di responsabilizzazione dei soci pubblici nella gestione delle proprie partecipate, la citata norma

impone l'avvio, a decorrere dal 1° gennaio 2015, di un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni direttamente o indirettamente possedute dagli enti locali e dalle altre amministrazioni ivi indicate, tale da consentirne la riduzione entro il 31 dicembre 2015, e dispone che i Sindaci e gli altri Organi di vertice delle amministrazioni definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle stesse, che esponga le modalità e i tempi di attuazione del processo in uno all'indicazione dei risparmi da conseguire. Tale documento va trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed inoltre, per espressa previsione normativa, deve essere corredato da un'apposita relazione tecnica e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione procedente.

Nelle amministrazioni locali, la competenza a definire ed approvare il piano, pur essendo formalmente intestata ai legali rappresentanti, deve essere tuttavia esercitata, ad avviso della Sezione, nel rispetto delle prerogative consiliari previste dall'art. 32 della legge n. 142/90, nel testo recepito dalla legge regionale n. 48/1991 e s.m.i., non suscettibili di abrogazione implicita, in virtù della clausola contenuta nell'art. 1, comma 3, l. n. 142 cit. .

Sempre il comma 612 della legge n. 190 del 2014 dispone che, entro il 31 marzo 2016, i legali rappresentanti delle amministrazioni interessate predispongano una relazione sui risultati conseguiti, anch'essa da trasmettere alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e da pubblicarsi nel sito internet istituzionale dell'amministrazione stessa.

Tale pubblicazione costituisce specifico obbligo di pubblicità, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con particolare riferimento alle ipotesi di responsabilità contemplate dall'articolo 46. La norma da ultimo richiamata dispone che l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione - nel caso in esame quello relativo al piano di razionalizzazione ed alla relazione tecnica allegata - costituisce <<elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili>>.

La mancata trasmissione del piano di razionalizzazione e dell'allegata relazione tecnica, pertanto, costituisce inadempimento all'obbligo previsto dall'art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, anche in riferimento alle sanzioni previste dal citato art. 46 del d.lgs. n. 33 del 2013.

Ciò premesso, si ritiene di procedere all'analisi del disposto normativo, al fine di segnalare alle amministrazioni interessate eventuali inadempienze, anomalie od incongruenze nell'applicazione delle predette disposizioni.

In questa prospettiva, è utile osservare che la normativa in esame si inserisce in un percorso inteso ad arginare le ricadute negative sui bilanci pubblici derivanti dalle perdite, talora reiterate e spesso consistenti, registrate da molte delle società partecipate, con l'evidente obiettivo di realizzare un contenimento ed una razionalizzazione delle partecipazioni esistenti, ottenendo significativi risparmi di spesa.

Essa si colloca nel solco di una serie di precedenti disposizioni (l'art. 3 della legge 244 del 2007,

l'art. 6 del d.l. n. 78 del 2010, l'art. 6 della legge n. 135 del 2012, gli artt. 11 e 11bis del d.lgs. 118/2011 e l'art. 1 della legge n. 47 del 2013) tese ad arginarne la proliferazione indiscriminata di tali organismi partecipati e a ricondurne l'utilizzo nell'alveo delle reali necessità istituzionali degli enti.

La necessaria finalizzazione delle risorse pubbliche al raggiungimento di scopi di utilità collettiva impone particolari cautele ed obblighi in capo a tutti coloro che - direttamente o indirettamente - concorrono alla gestione di tali risorse, assoggettando questi ultimi al controllo della Corte dei conti.

A questo proposito, è utile osservare che la disciplina in esame, pur richiamando quella contenuta nella legge n. 244/2007, se ne differenzia in quanto riferita non solo alle partecipazioni societarie dirette, ma anche a quelle indirette.

Nel concetto di "partecipazioni societarie" sono incluse anche le società consortili (Sez. reg. contr. Veneto, 30.3.2015 n. 205, Sez. reg. contr. Piemonte, 26.1.2016, n.5).

Orbene, in un contesto socio economico, quale quello attuale, in rapida evoluzione, il soddisfacimento delle esigenze della collettività amministrata impone approfondite valutazioni in merito alla coerenza dell'attività societaria rispetto:

- alla missione istituzionale dell'ente;
- all'effettiva produzione di servizi di interesse generale, tenendo conto dei relativi costi/benefici;
- all'appropriatezza del modulo gestionale;
- alla comparazione con i vantaggi/svantaggi e con i risparmi/costi/risultati offerti da possibili moduli alternativi;
- alla capacità della gestione di perseguire in modo efficace, economico ed efficiente, in un'ottica di lungo periodo, i risultati assegnati, anche in termini di promozione economica e sociale.

In questa prospettiva, l'analisi dei risultati economici e della gestione finanziaria degli organismi partecipati è il primo passo verso la complessiva valutazione, da parte dell'ente socio, della convenienza ad attuare una gestione esternalizzata dei servizi, la quale deve tener conto anche delle risorse impegnate e del contributo pubblico ai risultati d'esercizio conseguiti dall'organismo. Nel delineato contesto si colloca anche il costante e attento monitoraggio in ordine all'effettiva permanenza dei presupposti valutativi che hanno determinato la scelta partecipativa iniziale, senza prescindere da tempestivi interventi correttivi in relazione ad eventuali mutamenti che intercorrano, nel corso della vita dell'organismo, negli elementi originariamente presi in considerazione.

Con l'adozione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni previsto dall'art. 1, commi 612 ss., della legge 190/2014, il legislatore ha richiesto quindi un'attenta verifica e una rinnovata riflessione sul mantenimento delle stesse, anche nella prospettiva di aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica e di contenimento dei costi di funzionamento, o di semplice riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo, nonché delle strutture

aziendali.

In quest'ottica, un forte incentivo per l'attuazione dei processi di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche è rappresentato anche dalle procedure di mobilità del personale introdotte dall'art. 1, commi 563-568, della legge n. 147 del 2013.

Muovendo da questi presupposti, l'intera revisione degli assets societari, prescindendo da una logica meramente adempimentale, deve necessariamente inquadrarsi nell'ambito di una visione strategica complessiva, che tenga in primaria considerazione le finalità indicate dal legislatore, ossia:

- eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione delle stesse;
- soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenimento dei costi di funzionamento, mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo nonché delle strutture aziendali, anche attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

L'esame dei piani di razionalizzazione finora pervenuti a questa Sezione, in alcuni casi esitato in singole deliberazioni (cfr. deliberazione n. 389/2015/PRSP relativa al comune di Palermo) o comunque oggetto di attenzione specifica (comune di Catania, in corso d'istruttoria), ha posto in evidenza una serie di problematiche sulle quali si ritiene di richiamare l'attenzione degli enti, ai fini di una conduzione del processo di razionalizzazione il più possibile coerente con le finalità previste dal legislatore.

A questo proposito, può sinteticamente osservarsi quanto segue.

Il comma 611, lett. a), prevede, in primo luogo, l'eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Il criterio della <<non essenzialità>>, già introdotto, come necessario obbligo valutativo da parte dell'Organo consiliare, dall'art. 3, commi 27-28, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007), risulta adesso esteso anche alle partecipazioni indirette.

L'obbligo di dismissione, espressione del principio della "funzionalizzazione" dell'attività di carattere imprenditoriale alla cura di interessi generali, giuridicamente organizzati in funzioni o servizi pubblici, risulta ora esteso a tutte quelle società che, pur essendo coerenti con i fini istituzionali dell'Ente, non sono, invece, indispensabili al perseguimento dei fini propri e tipici dello stesso.

Ne discende, come corollario, che, fatta salva la residuale ipotesi in cui risulti attestata sotto la diretta responsabilità dell'organo di vertice, la necessità di una partecipazione societaria

finalizzata all'indispensabile fruizione dei servizi erogati dal soggetto societario, non appaiono coerenti col requisito della indispensabilità le partecipazioni cd. "polvere", che spesso costituiscono mero investimento in capitale di rischio.

Naturalmente, un'attenzione prioritaria dovrà essere dedicata al principio di economicità di cui all'art. 97 della Costituzione, che impone l'obbligatoria dismissione delle partecipazioni negli enti societari che siano strutturalmente in perdita, e ciò in coerenza con le precedenti disposizioni introdotte dall'art. 6, comma 19, del d.l. n. 78 del 2010, convertito con legge n. 122 del 2010. Tale divieto di finanziamento di società in perdita strutturale, peraltro incompatibile con la logica che impone, quantomeno, l'integrale copertura dei costi con i ricavi, non può, ovviamente, essere eluso attraverso trasferimenti straordinari di risorse da parte dei soci, mirati ad evitare preventivamente l'emersione di perdite d'esercizio per il terzo anno consecutivo, surrettiziamente prevenendo, in tal modo, l'insorgenza dei presupposti del divieto stesso (cfr. Sezione di controllo per la Regione siciliana, delibera n. 11/2012/PAR; Sezione regionale di controllo per la Puglia, n. 29/2012/PAR).

Con specifico riferimento al comma 611, si ritiene che l'indispensabilità della partecipazione, negli ambiti in cui è legislativamente consentita una scelta discrezionale, debba essere motivata anche sotto il profilo dell'esternalizzazione rispetto ad altre differenti scelte organizzative (ad es., internalizzazione, strumenti negoziali, ecc.) e che tale motivazione dovrà essere supportata da idonee analisi comparative dei costi - attuali e potenziali - anche con riferimento alle diverse opzioni gestionali che si profilano per l'ente (ad es., analisi *make or buy*).

Naturalmente, tale ambito valutativo risulta escluso per quelle forme di partecipazione nella gestione dei servizi pubblici essenziali, quali gli ambiti territoriali ottimali, per i quali la stessa risulta prevista come obbligatoria da specifiche norme di legge.

In tali ipotesi si ritiene che l'assenza di spazio valutativo e, quindi, di effettiva manovrabilità delle forme e dei modi della partecipazione, costituisca un punto di arresto anche in ordine alle eventuali valutazioni operabili da parte della Sezione regionale.

Nessun problema interpretativo suscita, invece, il secondo dei criteri enunciati dalla normativa, che prevede l'obbligo di "soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti".

La norma contempla la possibilità dell'ente di conseguire forme di gestione economica, semprechè la partecipazione risulti "indispensabile" alla luce dei criteri prima esaminati, solamente attraverso o l'aggregazione delle società con conseguente incremento del numero dei dipendenti, o la riduzione del numero di amministratori.

In questo caso, andranno comunque indicati nella relazione tecnica tutti i dati contabili - attuali e prospettici - che consentano alla Sezione la necessaria valutazione in ordine alla economicità delle soluzioni e delle trasformazioni adottate.

Il piano di razionalizzazione e l'allegata relazione tecnica dovranno dunque necessariamente contenere i dati relativi al numero di dipendenti ed amministratori della società, con l'indicazione dei relativi costi.

Il terzo criterio prevede l'eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate (oppure da enti pubblici strumentali), anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni. L'obbligo dell'eliminazione delle società "doppione", impone, come corollario, che il piano di razionalizzazione e l'allegata relazione tecnica forniscano il quadro completo di tutte le funzioni esternalizzate dall'ente pubblico, anche con riferimento all'attività svolta da consorzi, aziende speciali, istituzioni o altri organismi strumentali, con esauriente esposizione dell'oggetto sociale risultante dal relativo Statuto o dall'atto negoziale di affidamento.

Il quarto dei criteri enunciati contempla l'aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica negli ambiti non definiti dal legislatore regionale e, dunque, sottratti agli spazi valutativi intestati alla Sezione.

L'ultimo dei criteri elencati dalla legge impone "il contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni".

Ne discende che il piano di razionalizzazione e l'allegata relazione tecnica non potranno limitarsi a prevedere l'avvio, in futuro, di una generica attività di revisione della spesa, ma dovranno contenere la dettagliata esposizione e quantificazione dei costi di funzionamento, distinti per tipologia, l'analitica prospettazione dei possibili scenari in relazione alle soluzioni adottabili, e ciò al fine di consentire alla Sezione la valutazione della effettiva convenienza dell'opzione prescelta dall'ente.

In questo contesto, la declinazione della *vision* strategica in scelte di tipo organizzativo, oltre a coniugarsi necessariamente con i vincoli imposti dal legislatore (con riferimento, ad esempio, alle modalità gestionali di un servizio), non può prescindere da un'attenta analisi economico finanziaria dei costi di gestione di ciascuna partecipazione detenuta, in grado di suffragare, attraverso idonea motivazione, la congruità delle scelte effettuate, nonché delle eventuali stime di risparmio.

Queste ultime, nel caso di dismissione o riorganizzazione dell'asset, dovranno indicare con precisione il criterio di computo adottato, senza ridursi a generiche petizioni di principio; Occorre, inoltre, una calendarizzazione delle modalità operative per l'attuazione degli interventi, distinti per tipologia, in uno all'indicazione dei tempi e dei presumibili effetti economici, in termini di contenimento dei costi, delle azioni poste in essere o da intraprendere, che consenta alla Sezione, in sede di esame della relazione a consuntivo prevista dal comma 612, il confronto tra i risultati attesi con quelli conseguiti.

In estrema sintesi, la Sezione deve rilevare come il Piano di razionalizzazione delle partecipate non possa risolversi in una mera descrizione delle future azioni da intraprendere, vale a dire in una dichiarazione di intenti, ma debba, già nell'immediato, contenere le misure operative che si intendono intraprendere.

Le scelte organizzative devono essere, inoltre, suffragate dai dati contabili di riferimento, vale a dire da un'attendibile analisi dei costi gestionali e dei rendimenti, che consenta un'effettiva

valutazione della congruenza delle misure di razionalizzazione in relazione ai risultati che si intendono conseguire.

A tal fine, un ruolo essenziale nelle valutazioni di competenza della Sezione, è rivestito dalla relazione tecnica, che, ai sensi del comma 612, deve essere inserita a necessario corredo del piano di razionalizzazione, e che deve fornire tutti i dati tecnici necessari per consentire alla Sezione di comprendere e valutare le motivazioni del mantenimento o della dismissione, sintetizzate nel piano di razionalizzazione, e in particolare: attività svolta, quota di partecipazione, altri soci, principali dati economici in un significativo arco temporale, natura della società, numero di amministratori e numero di dipendenti, modalità di esercizio del controllo, modalità di affidamento dei servizi, analisi dei principali fattori di costo, sistema di amministrazione e relativo costo, analisi comparativa delle diverse opzioni prese in considerazione.

Tale documento costituisce, per le anzidette motivazioni, imprescindibile elemento di valutazione, sicchè si ritiene che la sua assenza rappresenti elemento ostativo a qualsiasi giudizio della Sezione che, inevitabilmente, finirebbe per essere aprioristico ed infondato, non potendo che poggiare su elementi valutativi extracontabili, privi di attendibilità e, quindi, di giuridico fondamento.

Ritiene pertanto questa Sezione che non possa procedersi all'esame dei piani di razionalizzazione finora pervenuti che siano privi della suddetta relazione tecnica o che, comunque, pur essendo provvisti in via formale di tale allegato, non contengano la necessaria indicazione di tutte le informazioni analitiche a sostegno del piano stesso di cui, si ribadisce, la relazione costituisce necessaria chiave di lettura nonché il fulcro del processo di razionalizzazione da avviare.

Ovviamente, il livello di analiticità della relazione andrà graduato in relazione alla quota detenuta dall'ente, non potendosi richiedere che partecipazioni dal valore irrisorio abbiano il medesimo livello di approfondimento tecnico richiesto per quelle più significative.

Tale circostanza, per contro, non esime l'ente dall'esercitare i propri diritti / doveri di socio, nel più generale contesto dell'accesso informativo, ma anche dell'avvio coordinato di iniziative di *governance* con altri soci.

Analoghe considerazioni possono essere estese alla Regione siciliana, nonché alle altre pubbliche amministrazioni contemplate dalla norma (Enti porto, Università e Camere di commercio, industria ed artigianato), i cui piani di razionalizzazione saranno oggetto di successivo esame.

Alla luce delle superiori indicazioni, la Sezione di controllo per la Regione siciliana, in applicazione del disposto normativo sopra richiamato,

PRENDE ATTO

che gli enti di cui all'allegato A), costituente parte integrante della presente deliberazione, hanno dichiarato di non possedere partecipazioni, di detenere solo partecipazioni obbligatorie per legge

o, comunque, di non essere tenuti alla redazione del Piano. Le amministrazioni rientranti in questa casistica riesamineranno il proprio operato alla luce della presente deliberazione.

ACCERTA

che gli enti indicati nell'allegato B), costituente parte integrante della presente deliberazione, benchè formalmente invitati a provvedere a riguardo, non hanno, fino alla data odierna, trasmesso alla Sezione il piano operativo di razionalizzazione, in violazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014 n. 190;

ORDINA

ai legali rappresentanti degli enti di cui all'allegato B) di trasmettere a questa Sezione, ove definiti ed approvati successivamente al deposito della presente deliberazione, il piano operativo di razionalizzazione e la relativa relazione tecnica, completa di tutti gli elementi in premessa analiticamente indicati, entro e non oltre 15 giorni dalla trasmissione della presente deliberazione;

DISPONE

che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente deliberazione sia trasmessa al legale rappresentante ed all'Organo deliberativo degli enti di cui all'allegato B);

ACCERTA

che gli enti indicati nell'elenco allegato C), costituente parte integrante della presente deliberazione, non hanno provveduto a trasmettere, in uno al piano di razionalizzazione, la necessaria relazione tecnica e che tale omissione, per le ragioni sopra analiticamente indicate, impedisce qualsiasi controllo o valutazione da parte della Sezione. Rientrano in tale categoria anche gli enti in cui il documento indicato quale relazione tecnica non contiene i dati necessari all'espletamento del controllo da parte della Sezione, così come indicati in premessa;

ORDINA

ai legali rappresentanti degli enti di cui all'allegato C) di trasmettere a questa Sezione la necessaria relazione tecnica, completa di tutti gli elementi analiticamente descritti ed elencati in premessa, entro e non oltre 15 giorni dalla trasmissione della presente deliberazione;

Infine,

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia inoltrata anche ai restanti enti, di cui all'elenco allegato D), costituente parte integrante della presente deliberazione, ottemperanti agli obblighi di legge,

i quali riesamineranno i contenuti dei Piani di razionalizzazione e delle relazioni tecniche alla luce della presente deliberazione.

La Sezione si riserva di procedere ad uno specifico esame dei predetti documenti in sede di controllo finanziario, ex art. 148 bis del TUEL.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 19 febbraio 2016.

I Magistrati Estensori

Licia Centro

Francesco Albo

Il Presidente

Maurizio Graffeo

Depositata in Segreteria il

26 FEB. 2016

Il Direttore della Segreteria

FUNZIONARIO RESPONSABILE

Boris RASURA

Allegato A

Enti che hanno dichiarato di non essere tenuti
alla redazione del piano operativo di
razionalizzazione

1	AG	Campobello di Licata
2	AG	Naro
3	AG	Santo Stefano Quisquina
4	CL	Mazzarino
5	CL	Campofranco
6	CL	Riesi
7	CT	Castiglione di Sicilia
8	CT	Maletto
9	EN	Troina
10	ME	Basicò
11	ME	Floresta
12	ME	Furci Siculo
13	ME	Gioiosa Marea
14	ME	Naso
15	ME	San Teodoro
16	ME	Santa Lucia del Mela
17	ME	Savoca
18	ME	Scaletta Zanclea
19	ME	Villafranca Tirrena
20	PA	Carini
21	PA	Ficarazzi
22	PA	Isola delle Femmine
23	RG	Chiaramonte Gulfi
24	SR	Buccheri
25	SR	Buscemi
26	SR	Canicattini Bagni
27	SR	Cassaro
28	SR	Ferla
29	SR	Floridia
30	SR	Francofonte
31	SR	Palazzolo Acreide
32	SR	Solarino